

Annulata senza rinvio la sentenza di condanna a carico di due imputati originari di Fabrizia

# 'Ndrangheta "silente" in Svizzera Colpo di spugna della Cassazione

## Liberi Antonio Nesci e Vincenzo Albanese coinvolti nel blitz Helvetia

VIBO VALENTIA

A due anni di distanza dalla sentenza di secondo grado, colpo di spugna da parte della Cassazione. La Prima Sezione, infatti, in accoglimento del ricorso presentato dall'avv. Giovanni Vecchio e dall'avv. Bruno Vallelunga, difensori di Raffaele Albanese, di 75 anni e dall'avv. Emanuele Genovese, difensore di Antonio Nesci, di 70 anni ha annullato senza rinvio «perché il fatto non sussiste» la sentenza con cui la Corte d'Appello di Reggio Calabria aveva condannato gli imputati originari di Fabrizia (Nesci 10 anni di carcere e Albanese a 8 anni) in quanto ritenuti partecipi, nella rispettiva posizione qualificata di "capo società" e "maestro disponente", del "locale" di Frauenfeld in Svizzera. Entrambi gli imputati - Nesci da anni si trovava in regime di 41 bis (carcere duro) - sono pertanto tornati liberi.

Il pronunciamento della Suprema Corte di fatto scioglie il nodo della "mafia parlata" o "mafia silente", ovvero quella raccontata nelle intercettazioni o quella - pur avendo gli affiliati all'estero collegamenti con la cosca-madre - la cui forza intimidatrice non viene dimostrata in quanto del tutto assente, mettendo così la parola fine a una vicenda processuale al quanto complessa che ha destato scalpore al di là dei confini nazionali. Una sentenza che avrà le sue ripercussioni sugli altri imputati, per l'accusa affiliati a Nesci e Albanese i quali erano stati giudicati con rito abbreviato - per i quali è pendente il giudizio di secondo grado davanti alla Corte d'Appello di



**Le intercettazioni** Registrati i colloqui di una riunione nella "locale" di Frauenfeld

Reggio

Il tutto prendeva origine nel 2014 con l'indagine Helvetia, condotta dalla Dda di Reggio Calabria con l'ausilio delle forze dell'ordine svizzere che aveva consentito di individuare e sra-

**Processati con rito abbreviato erano stati condannati sia in primo che in secondo grado**

dicare le articolazioni straniere (in Svizzera e in Germania) della "locale" di Fabrizia, direttamente collegate al "Crimine" di Reggio. Suscitarono particolare interesse nei media nazionali elvetici, in particolare, le riunioni videoregistrate dei soggetti in cui venivano riprodotti, a migliaia di chilometri di distanza, i riti e le formule che sono propri della 'ndrangheta reggina.

Ma è stato soprattutto sul piano giuridico che la questione è stata molto dibattuta, attraverso due distinte ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite (la prima nel 2015 e la seconda lo

scorso marzo) tese alla soluzione di contrasto interpretativo a proposte delle diramazioni estere della 'ndrangheta; in particolare, si trattava di capire se fosse configurabile il reato associativo (416 bis) con riguardo a una articolazione periferica (la cosiddetta "locale") di un sodalizio mafioso, radicata in un'area territoriale diversa da quella di operatività dell'organizzazione "madre", anche in difetto di esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emergesse la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l'organizzazione e i riti del sodalizio di riferimento.

In entrambi i casi, tuttavia, vi è stato un provvedimento di restituzione degli atti alla Sezione remittente, parte del Primo Presidente della Cassazione che aveva riscontrato, diversamente da quanto sostenuto nelle ordinanze di rimessione, un panorama giurisprudenziale consolidato nel chiedere, ai fini della configurabilità un'associazione di tipo mafioso, prova di un'effettiva capacità intimidatrice del sodalizio criminale da derivino le condizioni di assoggettamento ed omertà di quanti vengono con esso effettivamente in contatto che pertanto, con riferimento all'articolazione territoriale del sodalizio mafioso costituita fuori dal territorio di origine, si richiedeva la dimostrazione della concreta manifestazione del metodo mafioso nel territorio di riferimento.